

DECRETO-LEGGE N. 98 DEL 2023: “EMERGENZA CLIMATICA”

Il decreto-legge n. 98 del 2023, già approvato con modificazioni dal Senato, reca alcune **disposizioni transitorie in materia di trattamenti di integrazione salariale** collegati a **situazioni climatiche eccezionali**, comprese quelle relative a **straordinarie ondate di calore**, a tutela dei **lavoratori dei settori edile, lapideo, delle escavazioni e in modo particolare per i lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo**. Esso promuove altresì la **sottoscrizione di linee-guida e procedure**, concordate **tra le parti sociali**, a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche, e modifica alcuni **termini temporali** relativi al **contributo di solidarietà** da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e al **cosiddetto pay-back** nel settore dei dispositivi medici.

Per il **Partito Democratico** questo provvedimento è **un provvedimento parziale, insufficiente**, perché **parte da un presupposto sbagliato** o, meglio, da un'omissione, cioè che “quest'anno si interviene e l'anno prossimo chissà”. Quando invece – ha sottolineato **Arturo Scotto (PD-IDP) durante la discussione generale** – ci troviamo “di fronte **non all'eccezionalità ma all'ordinarietà** e a fare i conti con **eventi climatici drammatici** che **incidono innanzitutto su chi lavora**: su chi lavora in un cantiere, su chi lavora a raccogliere la frutta o la verdura, su chi porta una pizza con una bicicletta ed è un rider”.

Occorrono per il PD-IDP **misure strutturali** che garantiscano innanzitutto la sicurezza del lavoro, la tutela, **attraverso gli ammortizzatori sociali**, di chi lavora **in condizioni climatiche estreme**, condizioni che ormai appartengono al nostro tempo, e come tali **non possono essere affrontati in maniera episodica**, come è fatto con questo decreto.

In questa ottica il **PD-IDP** ha presentato diversi emendamenti e ordini del giorno per **correggere e migliorare il provvedimento**, in uno spirito costruttivo, in modo di allargare la platea dei lavoratori e delle lavoratrici interessati dal testo in esame, allo scopo di dare, ha ribadito **Arturo Scotto (PD-IDP)**, “una copertura a **tutti i lavoratori, senza distinzione**; soprattutto a quei lavoratori parasubordinati o a partita IVA che non hanno alcuna copertura”. Si è chiesto così di estendere la cassa integrazione per eventi climatici estremi ai **lavoratori delle piattaforme, ai rider**; così come ai **lavoratori in appalto**. Un altro emendamento interveniva sulla disposizione che prevede l'integrazione salariale per le **persone che lavorano in agricoltura** in caso di un'eccezionale emergenza climatica. Un punto incomprensibile del provvedimento è aver previsto questa integrazione salariale **solo per chi lavora a tempo indeterminato**, una minoranza di coloro che lavorano in questo settore, “sono solo il 10 per cento”, **lasciando fuori la maggioranza di quanti sono impegnati nel lavoro stagionale**.

Purtroppo **tutte le proposte correttive sono state respinte** persino quelle volte a prorogare le misure che riconoscono il ricorso allo **smart working per i lavoratori fragili**

del pubblico e del privato. L' unica nota positiva è l'approvazione dell'ordine del giorno (n. 9/1364/20 Scottò) per **garantire la continuità degli ammortizzatori sociali ai lavoratori ex Whirlpool.**

Per queste ragioni il gruppo del **Partito Democratico** non poteva che “votare contro la conversione del cosiddetto decreto Caldo”. Come ha precisato **Chiara Gribaudo (PD-IDP), nella dichiarazione di voto finale**, “questo voto contrario non nasce certamente da uno spirito di mera opposizione politica né dal fatto che il decreto non contenga se non qualche norma utile per alcuni tipologie di lavoratori, penso soprattutto a quelli del comparto edile. In realtà, **il voto contrario nasce**, come ho già sentito dire in quest’Aula, **dall’inadeguatezza di questo decreto** e, soprattutto, da un profondo convincimento che nel nostro Paese si debba **affrontare con grande determinazione, responsabilità e in modo strutturale la questione dell'emergenza climatica, con strumenti nuovi e diversi**, per contrastare, appunto, il fenomeno, ahimè, dei morti e vorrei dire degli infortuni derivanti dal caldo e anche dal caldo estremo”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” (approvato dal Senato) **AC 1364** e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XI Commissione Lavoro.

NORME DI DEROGA IN MATERIA DI TRATTAMENTI ORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 1)

Si dispone che, per le **sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa** effettuate nel periodo **dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023** e determinate da eventi oggettivamente non evitabili, come quelle relative a **straordinarie ondate di calore**, **non si applicano i limiti** di durata previsti dalla normativa generale per i **trattamenti ordinari di integrazione salariale**, anche se tali trattamenti sono richiesti dalle **imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni**. Si ricorda per gli altri settori è già previsto a regime che i suddetti limiti di durata non si applichino in caso di eventi oggettivamente non evitabili. Per i trattamenti derivanti dall'applicazione di tale deroga transitoria, si conferma inoltre il **principio in base** al quale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale collegati ad eventi oggettivamente non evitabili, **non è dovuto il contributo addizionale** (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).

L'onere finanziario è valutato in **8,6 milioni di euro, per il 2023**, coperto con una corrispondente riduzione del **Fondo sociale per occupazione e formazione**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER GLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO (ART. 2)

Si estende in via transitoria, con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'applicabilità del **trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA)** anche ai casi in cui l'attività lavorativa sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, **in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto**. Tale trattamento è invece riconosciuto, a regime, solo per i casi di sospensione per intere giornate. I **periodi di concessione** dei trattamenti **non sono conteggiati ai fini della durata massima di 90 giornate all'anno** e sono **equiparati a periodi** lavorativi ai fini del raggiungimento del **numero minimo di giornate lavorative annue, pari a 181**, che deve essere previsto – al fine dell'applicazione della CISOA – dal contratto individuale, a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro. La disposizione reca una deroga procedurale, stabilendo che il trattamento in questione venga **concesso direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente**, senza la previa deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell'INPS.

L'onere di questa norma è valutato in **1,4 milioni di euro, per il 2023**, e anche in questo caso si dispone, per la relativa copertura, una corrispondente riduzione del **Fondo sociale per occupazione e formazione**.

LINEE GUIDA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 3)

Si prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della **sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate** per l'attuazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ([decreto legislativo n. 81 del 2008](#)) – valutando anche la **correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione** – a tutela dei **lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche**. Tali intese possono essere recepite con decreti dei Ministri medesimi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI DI VERSAMENTO (ART.4)

Si **differisce al 30 novembre 2023** il versamento della quota parte del **contributo di solidarietà**, istituito con la Legge di bilancio 2023, al fine di **contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico** per le imprese e i consumatori, da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico (ossia i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi).

La disposizione proroga, inoltre, dal 31 luglio 2023 **al 30 ottobre 2023**, il termine per il **versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici** al Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta, in particolare, del termine per il versamento riferito al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, da parte delle aziende fornitrici che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.

Si differisce, poi, dal 30 giugno 2023 **al 30 settembre 2023** il termine entro il quale determinate **risorse, pari a 1.000 milioni di euro**, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati ([art. 3, co. 4 del decreto-legge n. 34 del 2023](#)), debbono essere **trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali** (CSEA).

ENTRATA IN VIGORE (ART. 5)

Il decreto-legge è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, è quindi vigente dal **29 luglio 2023**.